



*Direzione Reti, Impianti e Customer Care
Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Il Responsabile*

AUTORIZZAZIONE N. 1112R/2021

Spett.le
Ital Green Energy Srl
Via Baione n. 200
70043 Monopoli (Ba)
ige.ambiente@legalmail.it

Suap Comune di Monopoli
comune@pec.comune.monopoli.ba.it

p.c. Egr. Sig.
Sindaco Comune di Monopoli
Palazzo di Città
70043 Monopoli (Ba)
comune@pec.comune.monopoli.ba.it

ASL BA – Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
C.da La Russa S.Michele in M. Laureto
70017 Putignano (Ba)
sispsud.aslbari@pec.rupar.puglia.it

Arpa Puglia
Via Oberdan 18
70100 Bari (Ba)
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Città Metropolitana di Bari
Edilizia pubblica, Territorio e Ambiente
Corso S. Sonnino n. 85
70121 Bari (Ba)
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60
C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK



*Oggetto: Autorizzazione allo scarico in rete di pubblica fognatura nera.
Ditta Ital Green Energy Srl con stabilimento in Monopoli.*

PREMESSO che

- con nota del 17/12/2020 il Suap di Monopoli trasmetteva l'istanza del 26/11/2020 del Sig. Pecchia Antonio, in qualità di legale rappresentante della società Ital Green Energy Srl, di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in fognatura comunale delle acque reflue industriali rivenienti dall'attività di produzione di energia elettrica da biomassa, garantendo la conformità delle acque scaricate alla tab. 3 all. 5 del D.lgs 152/2006, per un volume di circa 55.000 mc/a;
- l'insediamento dispone Autorizzazione Integrata Ambientale adottata con Decreto Ministeriale n. 331 del 23/11/2016, comprensiva anche dello stabilimento della società interconnessa Casa Olearia Italia;
- con nota del 18/12/2020 prot. 80356 questa società preannunciava, ai sensi dell'art 10 bis L. 241/90, l'impossibilità di accogliere la richiesta di rinnovo come formulata in considerazione della vigenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) adottata con Decreto Ministeriale n. 331 del 23/11/2016 e ritenendo sufficiente chiedere all'Autorità AIA il riesame del provvedimento, per la presa d'atto dell'autorizzazione rilasciata da AQP nel 2017 con espresso recepimento delle prescrizioni ivi contenute, ma mutate rispetto alla precedente autorizzazione 1112R/2013 del 20/09/2013;
- con nota pervenuta in data 28/12/2020 la società Ital Green Energy Srl forniva le osservazioni, opportunamente valutate da questa Società, in merito alla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale, evidenziando che l'autorità competente AIA non ha ritenuto includere l'autorizzazione allo scarico n. 1112R/2013 del 20/09/2013 nelle autorizzazioni da incorporare e sostituire con la stessa AIA, contestualmente condividendo la necessità di accorpate i vari titoli autorizzativi e dichiarando la propria disponibilità ad eseguire l'allineamento dei titoli attraverso la presentazione di domanda di riesame dell'AIA;
- l'insediamento è dotato di un impianto idrico con contratto ad uso esclusivo n. 3000400825 e fognante ad uso esclusivo con contratto n. 3000038548 con misuratore di portata allo scarico;
- l'insediamento non dispone di fonti di alimentazione idrica integrative rispetto all'acqua somministrata dalla rete d'acquedotto;
- le acque reflue industriali rivenienti dall'attività sono ispezionabili tramite apposito pozzetto di campionamento;
- Non sono emerse ragioni ostative dall' Area Gestione Esercizio Depurazione;



- che con Determina Dirigenziale n. 245 del 24/10/2019 la Regione Puglia ha autorizzato all'esercizio definitivo dello scarico nel Mare Adriatico delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto di trattamento a servizio dell'agglomerato di Monopoli, introducendo, a salvaguardia del corpo recettore, considerato il particolare contesto locale, una nuova prescrizione a carico degli scarichi fognari al punto 3): il divieto di scarico in fognatura delle sostanze elencate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 per ogni altra attività produttiva che l'AQP dovesse autorizzare a scaricare nell'impianto di depurazione cittadino;
- che con successiva nota AOO_075/PROT/24/06/2020/0006190 la Regione Puglia ha chiarito, in merito al divieto di scarico delle sostanze elencate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5, che i parametri da considerare sono esclusivamente quelli di cui al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 riferiti allo scarico sul suolo
- l'insediamento per cui è richiesta l'autorizzazione risulta conforme alla normativa vigente in materia edilizia, ai sensi dell'art.48 del D.P.R. 380/2001 (testo unico dell'edilizia);

Tutto ciò premesso, questo AQP

VISTO

- il Regolamento AQP del Servizio Idrico Integrato;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- la legge regionale n. 31 del 02.05.95;

AUTORIZZA

Codesta Ditta, "Ital Green Energy Srl" con stabilimento in Monopoli alla Via Baione n. 200 a scaricare nella pubblica fognatura nera le acque industriali rivenienti dal proprio insediamento alle seguenti condizioni:

- 1) la presente autorizzazione ha validità di **1 ANNO** a partire dal 28/11/2021 (data scadenza autorizzazione precedente 27/11/2021) fino al 28/11/2022;
- 2) in base ad esigenze gestionali dettate dal dimensionamento e della natura biologica dell'impianto depurativo a servizio dell'agglomerato ed a salvaguardia del corpo recettore, durante il periodo di efficacia dell'autorizzazione saranno eseguiti accertamenti, senza preavviso, diretti a verificare il rispetto dei valori di cui alle seguenti tabelle/paragrafi del D. Lgs 152/06:
 - a. *il rispetto della tab. 3 all.5 parte III del D. Lgs 152/06 per lo scarico in rete fognaria, relativamente ai parametri SST, COD, BOD, Tensioattivi totali, Azoto, Fosforo, Grassi ed olii animali/vegetali;*
 - b. *il rispetto della tab. 3 all.5 parte III del D. Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali per tutte le sostanze potenzialmente presenti nel ciclo produttivo e che l'impianto depurativo cittadino, essendo di tipo biologico, non può trattare;*



- c. *divieto di scarico delle sostanze elencate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5, con specifico riferimento alle sostanze non scaricabili sul suolo (composti organo alogenati, composti organo fosforici, composti organo stannici, mercurio e suoi composti, cadmio e suoi composti, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera, cianuri), in ottemperanza a quanto prescritto nella D.D. 245 del 24/10/2019 della Regione Puglia di autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto depurativo di Monopoli, e a come chiarito dalla stessa Regione Puglia con nota AOO_075/PROT/24/06/2020/0006190;*
- 3) Codesta ditta dovrà, entro sei mesi dal 28/11/2021, adeguare il proprio scarico ai nuovi limiti ed alle condizioni e prescrizioni così come sancite dalla regione PUGLIA negli atti sopra richiamati in premessa al presente atto punto 2) lettera c;
 - 4) considerati i limiti allo scarico prescritti al punto 2) più restrittivi rispetto alla tab. 3 all. 5 del D.lgs 152/2006 e considerato che l'insediamento non dispone di trattamento reflui, ai sensi dell'art. 124, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 codesta ditta dovrà provvedere, entro e non oltre 6 mesi dal 28/11/2021, ad adottare un sistema di trattamento delle acque reflue idoneo a consentire il costante rispetto dei limiti allo scarico indicati al precedente punto 2) a salvaguardia del sistema fognante/depurativo e del corpo recettore. Codesta ditta, ad avvenuta installazione del sistema di trattamento, dovrà fornire dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 48 del DPR 445/2000 rilasciata da tecnico abilitato che attesti, nel dettaglio, le sostanze effettivamente o potenzialmente utilizzate nel ciclo produttivo e l'idoneità dell'impianto di trattamento a servizio dell'insediamento al rispetto dei limiti allo scarico prescritti, per ognuna di esse;
 - 5) Codesta Ditta, successivamente, dovrà trasmettere semestralmente gli esiti dell'avvenuta manutenzione dell'impianto di trattamento reflui e/o i certificati sottoscritti da tecnici specializzati che attestino la conformità del processo depurativo al rispetto dei limiti allo scarico indicati al precedente punto 2);
 - 6) le acque scaricate dall'attività saranno prelevate tramite apposito pozzetto di campionamento;
 - 7) in presenza di accertate violazioni del Regolamento del S.I.I. o del D. Lgs. 152/2006 l'autorizzazione sarà sospesa o revocata, previa diffida, senza che il richiedente possa pretendere alcun indennizzo in relazione a tale provvedimento. Altresì l'autorizzazione potrà essere revocata quando si registra un reiterato superamento, rispetto a quanto dichiarato, delle quantità di refluo scaricato annualmente;
 - 8) è fatto divieto di collegare alla rete di pubblica fognatura i pluviali nonché di convogliare in essa le acque meteoriche e le acque contenenti le sostanze elencate nella tab. 1 allegata al Regolamento del S.I.I.;
 - 9) il versamento delle spese occorrenti per rilievi, accertamenti analitici, sopralluoghi ed ulteriori controlli sono a carico del richiedente, in quanto oneri d'istruttoria, ai sensi dell'art. 124 comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art 44 del Regolamento del S.I.I.;
 - 10) L'AQP si riserva, in qualsiasi momento, di comunicare eventuali ulteriori prescrizioni tecniche ai sensi dell'art. 124, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, ivi compresa l'imposizione di valori limite di emissione più restrittivi di quelli previsti nel Regolamento, ove fosse necessario a salvaguardare il processo depurativo o, comunque, il corpo idrico recettore e nel caso venga attivato il riutilizzo delle acque reflue depurate licenziate dal depuratore cittadino;



- 11) codesta Ditta dovrà comunicare immediatamente all'AQP qualunque variazione del ciclo produttivo o delle modalità di trattamento delle acque depurate che sia in grado di influire qualitativamente o quantitativamente sullo scarico e presentare, conseguentemente, nuova istanza di autorizzazione;
- 12) codesta Ditta dovrà informare l'AQP di ogni eventuale situazione di **fuori servizio** del sistema di trattamento delle acque scaricate, comunicando con quali modalità stia procedendo per l'eliminazione immediata del disservizio;
- 13) codesta Ditta dovrà comunicare l'eventuale trasferimento dell'attività, indicando il nuovo titolare dello scarico, per la richiesta di nuova autorizzazione;
- 14) Questa autorizzazione viene rilasciata a condizione che venga presentata, entro 60 giorni dalla presente, istanza di riesame dell'AIA al fine di far confluire in essa la presente;
- 15) La presente non potrà essere più rinnovata e pertanto entro la scadenza dovrà essere sostituita dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, comprensiva anche dello stabilimento della società interconnessa Casa Olearia Italia e della relativa autorizzazione allo scarico n. 1380R/2020 del 21/04/2020.

Il rilascio della presente prevede una spesa di euro 204,01 per oneri di istruttoria.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente si rimanda a quanto stabilito dalle norme in vigore.

Il Responsabile

Ing. Gir